**Sentenza** n° **20577** del **04/10/2010**

**Corte di Cassazione Civile - Sez. I**

***(Parti: Com. di Prato c. Curatela fallimento Chiaralane soc. coop a r. l.)***

riguardante:

**INQUINAMENTO IDRICO – Canone fognatura e depurazione**

**Massima**

*Il pagamento dei canoni di fognatura e depurazione, nel caso di subentro in attività poi dichiarata fallita, si qualifica quale atto a titolo gratuito inefficace rispetto ai creditori poiché è condizione necessaria per l’ottenimento dell’autorizzazione allo scarico.*

**Riferimenti normativi**

***D.Lgs. n° 152 del 3/04/2006, art. 124; art. 64 L. Fall.***

**Svolgimento del processo**

Con citazione 26 novembre 1999, il curatore del fallimento Chiaralan soc. coop. a r.l. dichiarato con sentenza del Tribunale di Prato del 5 giugno 1996, ha citato il Comune di Prato innanzi al Tribunale di quella città, ed ha esposto che in data 12 ottobre 1992 la Chiaralane aveva stipulato un contratto d'affitto di azienda con la ditta Nuova S. Chiara, subentrando a questa anche in tutte le autorizzazioni facenti capo alla locatrice; successivamente era stato dichiarato il fallimento della Nuova S. Chiara ed il Comune si era insinuato al passivo fallimentare per il proprio credito, rappresentato dai canoni di fognatura e depurazione dovuti dalla fallita per gli anni dal 1990 al 1993, pari a L. 259.236.076; in data 23 giugno 1994 la Chiaralane a sua volta dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Prato del 5 giugno 1996, aveva effettuato in favore del Comune di Prato il pagamento dei predetti canoni di fognatura e relative sanzioni, dovuti dalla Nuova S. Chiara. Sulla base di questa premessa, ritenendo quel pagamento atto di disposizione a titolo gratuito, trattandosi di pagamento di un debito altrui, e ne ha chiesto la declaratoria di inefficacia ai sensi dell'art. 64 1. f.. In subordine, ne ha chiesto declaratoria d'inefficacia ex art 67 l.f.. Si è costituito il Comune, deducendo che il 26 maggio 1994 la Chiaralane aveva presentato all'Amministrazione Comunale richiesta di subentro nell'autorizzazione allo scarico in precedenza rilasciata alla Nuova S. Chiara con accollo dei pregressi debiti esistenti. Il pagamento, seguito all' accoglimento dell' istanza, non costituiva atto a titolo gratuito ma condotta necessaria per poter ottenere il subentro nell'autorizzazione allo scarico e rientrare nei limiti di accettabilità allo scarico previsti dal vigente regolamento comunale per gli insediamenti produttivi esistenti sul territorio e recapitanti in pubblica fognatura. Ha perciò chiesto il rigetto delle domande proposte ex adverso. Il Tribunale di Prato, ritenendo che il pagamento effettuato dalla Chiaralane non poteva considerarsi atto a titolo gratuito, stante il vantaggio per l'attività produttiva ed economica conseguito dalla società con il subentro nella titolarità dell'autorizzazione allo scarico già concessa alla Nuova S. Chiara, ed escludendo l'applicabilità della L. Fall., art. 67, sul rilievo che il pagamento de quo aveva consentito alla Chiaralane di raggiungere in tempi brevi il fine di essere autorizzata ad effettuare gli scarichi nella conduttura pubblica, ha rigettato le domande. Avverso questa decisione ha proposto appello la curatela del fallimento.

La Corte di Appello di Firenze, con la sentenza n. 1317 del ;)4 giugno 2006, respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione, in accoglimento dell'appello proposto e in riforma dell' impugnata sentenza, ha condannato il Comune di Prato al pagamento, in favore della curatela appellante, della somma di Euro 133.884,26, oltre interessi legali dal 23 giugno 1994, nonché alle spese del doppio grado di giudizio. Avverso detta sentenza il Comune di Prato ha proposto ricorso ordinario per cassazione prospettando quattro motivi. Ha resistito il curatore fallimentare con controricorso illustrato altresì con memoria depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c.

**Motivi della decisione**

Va premesso che la questione di giurisdizione posta col primo motivo è stata risolta dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 20545/2008.

Con i restanti mezzi la ricorrente denuncia: 1.-violazione degli artt. 17 ter l. n. 319/1976, 298 r.d. n. 1175/1931 e 63 r.d. n. 4021/1877, ed ascrive alla Corte territoriale errore consistito nell' aver escluso che la solidarietà della Chiaralane con la locatrice Ridefinizione Nuova Santa Chiara al pagamento dei canoni rimasti insoluti, prevista invece dalle disposizioni in rubrica che prevedono la responsabilità solidale del nuovo esercente per le obbligazioni tributarie pregresse nel caso di cessione o affitto d'azienda. Con riferimento a precedente di questa Corte n. 16913/2003, assume che il rapporto d'imposta si estende al nuovo esercente dell'azienda secondo il meccanismo tipico delle obbligazioni propter rem il cui ambito, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte territoriale, opera anche al di fuori del campo dei diritti reali. Formula conclusivo quesito di diritto con cui chiede se e in che misura l'affittuario d'azienda che subentri nell'autorizzazione agli scarichi di cui alla legge 319/1976 sia obbligato in solido al pagamento dei canoni di fognatura e depurazione lasciati insoluti dal locatore. Il resistente replica deducendo infondatezza della censura. 2.-violazione dell' art. 64 legge fallimentare e si duole della qualificazione di atto gratuito attribuito dal giudice del gravame al pagamento dei canoni eseguito dalla Chiaralane in adempimento di debito altrui e senza ricevere contropartita. Formula quesito di diritto con cui chiede se il pagamento da parte del terzo poi fallito possa considerarsi atto a titolo gratuito dal punto di vista del creditore. 3.-violazione dell' art. 64 legge fallimentare, dell' art. 1325 c.c. e dell'art. 112 c.p.c.. Ascrive alla Corte territoriale errore consistito nell' avere ritenuto che la pretesa del Comune di subordinare la voltura dell'autorizzazione a favore della Chiaralane al pagamento dei canoni maturati a carico della locatrice fosse ingiustificata stante la natura non ambulatoria dell'obbligazione tributaria. Coltiva la censura nella prospettiva già enunciata nel precedente mezzo, insistendo nella denuncia d'erroneità dell' attribuzione della natura gratuita al pagamento controverso. Assume inoltre che la Corte territoriale sarebbe incorsa in vizio di omessa pronuncia in ordine alla rilevata decadenza dall'autorizzazione allo scarico in caso di omesso pagamento dei canoni scaduti, preclusiva del subentro della società affittuaria. Siffatta correlazione, che non ha costituito oggetto d'indagine, giustificava la richiesta rivolta alla Chiaralane di pagamento dei canoni insoluti il cui adempimento fu perciò doveroso. Non espone conclusivo quesito di diritto. Il resistente chiede il rigetto del motivo. Il primo motivo è fondato. La Corte d'appello ha risolto il nodo controverso affermando che il pagamento in oggetto riguarda di tributo locale, melius canone tributario, che non appartiene alla categoria delle obbligazione propter rem, caratterizzata nel segno della tipicità dei diritti reali cui accedono. Piuttosto, avendo estinto un debito altrui, si qualifica atto a titolo gratuito, inefficace ai sensi dell' art. 64 legge fall .. L'approdo è affetto dall' errore denunciato. Certamente è corretta l'esclusione del canone in discussione dal novero delle obbligazioni propter rem. Osta infatti a tale qualificazione non solo la tipicità di tale categoria giuridica, che ne preclude sia l'applicazione a casi analoghi, che la costituzione mediante atto di autonomia privata al di fuori dei casi legalmente previsti, ma, e soprattutto, l'attinenza del canone alla remunerazione di un servizio, quello di smaltimento delle acque e dei rifiuti, e non certo alla titolarità di un diritto reale. Non di meno, la conclusione cui è pervenuta la Corte territoriale incorre in errore per non aver considerato che il pagamento controverso venne eseguito dalla fallita, affittuaria dell'azienda che produceva i rifiuti da smaltite per assolvere ad obbligazione personale, cui era tenuta in solido con la concedente. L'art.17 ter della legge n. 319/1976 rinvia, per quanto attiene all'accertamento di depurazione fognature, alla fiscalità locale che prevede all'art. 298 del TUFL la responsabilità solidale del nuovo esercente con rinvio al disposto dell' art. 63 lo d. n. 4021/1977, che ne sancisce la responsabilità per l'anno in corso e quello anteriore. Questo l'assetto sistematico, così correttamente prospettato dall'ente comunale in termini di estensione in via solidale del rapporto d'imposta, ne va rilevata la coerenza con le disposizioni sostanziali, che prevedono all' art. 2560 c.c. comma 2 il trasferimento dei debiti dell' alienante all' acquirente, in veste di coobbligato in solido, ovvero all' affittuario dell' azienda che è ad esso equiparato dall'art. 2562 c.c., se risultano dai libri, dato questo che nella specie non è oggetto di discussione. Il corollario comporta che la fallita, affittuaria dell'azienda, ha saldato il debito della concedente essendovi tenuta in forza della solidarietà discendente dal quadro normativo riferito e ciò travolge l'indagine sulla gratuità del pagamento. L'impugnata sentenza deve essere pertanto cassata con pronuncia nel merito ai sensi dell' art. 384 c.p.c., non necessitando ulteriori indagini istruttorie, disponendo il rigetto della domanda della curatela fallimentare con condanna del soccombente al pagamento delle spese dell'intero giudizio liquidate come da dispositivo.